Giovedi' 02/09/2021

Crisi d'impresa: le principali novità del D.L. 24 agosto 2021, n. 118

A cura di: Meli e Associati

Il D.L. 118/2021 ha:

- prorogato lâ€™entrata in vigore del Codice della crisi dâ€™impresa e dellâ€™insolvenza (D.Lgs. 14/2019)Â dal 1Â° settembre 2021 al 16 maggio 2022;

- rinviato al 31 dicembre 2023 (e quindi al 2024)Â le segnalazioni dâ€™allerta, ivi compresi gli indici di crisi, volti a far emergere le difficoltÃ economico-finanziarie prima dellâ€™insolvenza, nonchÃ© il funzionamento degli Organismi di composizione della crisi â€“ OCRI.

Attenzione: le modifiche apportate dalÂ D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della Crisi dâ€™Impresa e dellâ€™Insolvenza) allâ€™art 2086 c.c. secondo comma sonoÂ giÃ in vigore fin dal 16 marzo 2019Â e prevedono che â€œLâ€™imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dellâ€™impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dellâ€™impresa e della perdita della continuitÃ aziendaleâ€•. Lâ€™imprenditore deve anche â€œattivarsi senza indugio per lâ€™adozione e lâ€™attuazione di uno degli strumenti previsti dallâ€™ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuitÃ aziendaleâ€•.

Riteniamo perciÃ² che quanto previsto dalle segnalazioni di allerta e dagli indici della crisi possa perÃ² continuare ad essere utilizzato in questâ€™ottica, comeÂ best practices, soprattutto per le micro imprese organizzate in forma societaria che non hanno modo di attivare sistemi di gestione piÃ¹ complessi e articolati.

Tra le altre novitÃ segnaliamo:

Composizione negoziata per la soluzione della crisi dâ€™impresaÂ (art.2) â€“ ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021

SI prevede un nuovo sistema di â€œcomposizione negoziata della crisiâ€• su base volontaria ed a carattere stragiudiziale, per agevolare il risanamento dellâ€™impresa in stato di crisi temporaneo e reversibile. La composizione della crisi verrÃ in questi casi demandata ad un esperto indipendente, con la funzione di agevolare le trattative tra lâ€™imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati.

Lâ€™imprenditore dovrÃ richiedere la nomina dellâ€™esperto alla Camera di Commercio competente.

Accesso in qualitÃ di esperto e procedura di nominaÂ (art.3) â€“ ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021

Potranno accedere allâ€™attivitÃ di esperto indipendente i soggetti iscritti in un apposito elenco formato presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di regione. Per lâ€™iscrizione nellâ€™elenco occorrono le seguenti qualitÃ :

requisiti professionaliÂ (alternativi tra loro)

â€“ iscrizione da almeno 5 anni allâ€™Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

â€“ iscrizione da almeno 5 anni allâ€™albo degli Avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi dâ€™impresa;

â€“ iscrizione da almeno 5 anni allâ€™albo dei Consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuitÃ aziendale omologati;

â€“ adeguata dimostrazione di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuitÃ aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza;

formazione adeguata

â€“ possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, da emanare entro trenta giorni dallâ€™entrata in vigore del D.L. 118/2021.

Di fatto, le disposizioni relative allâ€™iscrizione nellâ€™elenco degli esperti indipendenti diverranno quindi operative solo a seguito dellâ€™effettiva individuazione delle modalitÃ di formazione stabilite dal Ministero della Giustizia.

La nomina dellâ€™esperto, tra gli iscritti al citato elenco, avverrÃ ad opera di una Commissione costituita presso la Camera di Commercio del capoluogo della regione.

La notizia della nomina dellâ€™esperto verrÃ data mediante pubblicazione nel sito internet della Camera di Commercio del luogo di nomina e del luogo dove Ã¨ tenuto lâ€™elenco presso il

quale lâ€™esperto Ã¨ iscritto. VerrÃ omessa dalla pubblicazione ogni riferimento allâ€™imprenditore che richiede la â€œcomposizione negoziata della crisiâ€•.

Esito della â€œcomposizione negoziataâ€• â€“ Conclusione delle trattativeÂ (art.11) â€“ ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021

In unâ€™ottica di semplificazione, viene previsto un ampio ventaglio di soluzioni alternative anticrisi che lâ€™impresa potrÃ adottare a seguito della â€œcomposizione negoziataâ€•, quali:

â€“ contratto, con uno o piÃ¹ creditori, che consente lâ€™accesso a misure premiali di carattere fiscale (rateizzazione in sei anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo, sanzioni ridotte, riduzione interessi

sui debiti tributari), a condizione che sia idoneo ad assicurare la continuitÃ aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;

â€“ convenzione di moratoria;

â€“ accordo sottoscritto dallâ€™imprenditore, dai creditori e dallâ€™esperto, con modalitÃ semplificate, che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento (con esclusione dallâ€™azione revocatoria);

â€“ omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del R.D. n.267/1942).

In alternativa a tali soluzioni, lâ€™imprenditore potrÃ comunque:

â€“ predisporre il piano attestato di risanamento di cui lâ€™art.67, co.3, lett. d, del R.D. n. 267/1942;

â€“ proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (di cui allâ€™art.18 del D.L. 118/2021);

â€“ accedere ad una delle procedure disciplinate dal R.D. n.267/1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Piano di risanamento e test di solvibilitÃ Â (art.3, co.1 e 2) â€“ ENTRATA IN VIGORE: DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA

VerrÃ resa disponibile, su unâ€™apposita piattaforma telematica accessibile agli imprenditori iscritti al Registro Imprese, una â€œlista di controllo particolareggiataâ€•, con Â«indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilitÃ del risanamento accessibile da parte dellâ€™imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricatiÂ».

Le modalitÃ attuative di tali disposizioni verranno definite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia entro trenta giorni dallâ€™entrata in vigore del D.L. 118/2021 (entro il 23 settembre 2021, termine ordinatorio).

Il test di autovalutazione potrÃ rappresentare un valido strumento di autoanalisi sullo stato patrimoniale ed economico-finanziario dellâ€™impresa, da effettuare prima dellâ€™eventuale accesso alla â€œcomposizione negoziata della crisiâ€•.

Segnalazione dellâ€™organo di controlloÂ (art.15) â€“ ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021

Lâ€™organo di controllo societario dovrÃ segnalare per iscritto allâ€™organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dellâ€™istanza di accesso alla â€œcomposizione negoziataâ€•. La segnalazione dovrÃ essere motivata e prevedere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale lâ€™organo amministrativo dovrÃ riferire in ordine alle iniziative intraprese.

La tempestiva segnalazione agli amministratori della societÃ e la vigilanza sullâ€™andamento delle

trattative saranno valutate ai fini dellâ€™esonero o dellâ€™attenuazione della responsabilitÃ prevista dallâ€™articolo 2407 del codice civile.

Regime premialeÂ (art.14) â€“ ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021

Lâ€™accesso alla â€œcomposizione negoziata della crisiâ€• sarÃ accompagnato da misure premiali di carattere fiscale, quali la rateizzazione in 6 anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo e la riduzione delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari.

Modifiche alla legge fallimentareÂ (art.20) â€“ ENTRATA IN VIGORE: 25 AGOSTO 2021

Il D.L. 118/2021 introduce modifiche alla legge fallimentare (R.D. 267/1942) ed anticipa alcune disposizioni giÃ contenute nel Codice della crisi dâ€™impresa (per esempio gli â€œaccordi ad efficacia estesaâ€• e gli â€œaccordi agevolatiâ€•) con lâ€™obiettivo di ampliare le possibilitÃ di accesso a tutti gli strumenti alternativi al fallimento, nella prospettiva della ristrutturazione aziendale.